Pubblicato il 20/11/2026

N. 08536 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 05778/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5778 del 2026, proposto da Adiramef S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Meditech S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B4D450739C, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi ed Elia Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

la S.C.R. – Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto e Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Althea Italia S.p.A., della ASL Biella, dell'Azienda Sanitaria Locale Vercelli, dell'Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, dell'Azienda Sanitaria Locale Novara e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituite in giudizio;
di Polygon S.p.A. Società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 19;
di Poliedra Sanità S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 1361/2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Polygon S.p.A. Società con Socio Unico, di Poliedra Sanità S.r.l. e di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2026 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La Adiramef S.p.A., quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Meditech S.r.l., ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte la

determinazione del Direttore Appalti della Società di Committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte (quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89) n. 68 del 2 marzo 2026, nella parte in cui ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. 3 della "*Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte*" in favore del R.T.I. Poliedra Sanità S.r.l. - G.M. Medica S.r.l. – Attihospital S.r.l. - Mec. San. Service S.r.l.".

2. Deve premettersi che la gara era suddivisa in quattro lotti territoriali e l'aggiudicazione doveva avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sensi degli articoli 71 e 108, comma 1, d.lvo 31 marzo 2023, n. 36, prevedendosi l'attribuzione di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per quella economica.

Inoltre, l'importo a base di gara per il lotto n. 3, cui come si è detto inerisce il presente giudizio, era di € 53.621.975,09.

3. La società ricorrente, pur essendosi il R.T.I. di cui era capogruppo collocato al terzo posto della graduatoria relativa al lotto 3, preceduto nella stessa dal R.T.I. Poliedra (primo classificato) e dal R.T.I. Polygon (secondo classificato), deduceva di avere interesse all'accoglimento del ricorso, in quanto il R.T.I. Polygon si era visto assegnare anche i lotti 2 e 4 e, secondo l'art. 4 del Disciplinare di gara, ciascun operatore economico avrebbe potuto aggiudicarsi al massimo due lotti, scelti in ordine di rilevanza economica (lotto 2, lotto 4, lotto 3 e lotto 1).

4. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 1361 del 15 giugno 2026, ha respinto il ricorso.

5. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l'appello in esame, dalla originaria ricorrente.

6. Si oppongono all'accoglimento dell'appello la Polygon S.p.A. Società con socio unico, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la mandante

H.C. Hospital Consulting S.p.A., la quale resiste in particolare alla censura di carattere demolitorio formulata dalla ricorrente, e la Poliedra Sanità S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo-mandataria del costituito Raggruppamento con le imprese mandanti Attihospital S.r.l., Mec.San Service S.r.l. e GM Medica S.r.l..

7. Anche la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. – Piemonte S.p.A.) si è costituita in giudizio per opporsi all'accoglimento del ricorso.

8. In data 14 luglio 2026, come documentato dalle parti, è stata stipulata la convenzione con il R.T.I. aggiudicatario.

L'Amministrazione appellata ha anche prodotto il prospetto indicante le Aziende Sanitarie che hanno attivato il servizio in attuazione della medesima convenzione e la relativa decorrenza (cfr. allegato 3 della produzione dell'8 ottobre 2026).

9. All'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2026, la Sezione ha emesso l'ordinanza n. 2921, pubblicata in data 17 luglio 2026, con la quale, "*considerato che non sussiste un danno grave ed irreparabile, tenuto conto che la durata prevista del servizio (60 mesi) è tale da consentire un utile subentro dell'appellante in caso di esito favorevole del giudizio, subentro che, in relazione a quanto statuito dall'Adunanza plenaria n. 9 del 15 luglio 2025, potrebbe anche coprire l'intera durata contrattuale prevista, in modo da "sterilizzare" l'eventuale periodo di esecuzione svolto dal RTI aggiudicatario*", ha respinto l'istanza cautelare della ricorrente e fissato l'odierna udienza per la trattazione nel merito del ricorso.

10. Tutte le parti, in vista dell'udienza di discussione, hanno depositato ulteriori memorie al fine di esporre le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni.

11. Il ricorso quindi, all'esito dell'udienza, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito, cui può senz'altro procedersi esaminando le censure della ricorrente seguendo l'ordine col quale sono state articolate, muovendo dalla loro formulazione originaria e senza trascurare le argomentazioni formulate dal giudice di primo grado al fine di respingerle.

12. Lamentava la ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché aveva violato il divieto di modifica dell'offerta.

Essa evidenziava in particolare che:

- il R.T.I. Poliedra, nel Modello C1 ("*Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica*") aveva quantificato in € 19.002.400,00 il "*Totale complessivo costo manodopera al netto di spese generali e utile*", corrispondenti ad un numero di unità di personale pari a 85;

- lo stesso, nel Modello D ("*Dichiarazione giustificativi offerta economica*"), aveva indicato nel medesimo importo di € 19.002.400,00 il "*costo orario relativamente a ogni tipologia di professionalità coinvolta nell'attività di appalto*";

- l'aggiudicataria quindi, nei primi chiarimenti del 18 dicembre 2025, aveva dichiarato che "*L'importo complessivo del costo della manodopera al netto delle spese generali indicato nel Modello C1 "Dichiarazioni a corredo dell'offerta" tiene conto del costo del personale offerto per l'esecuzione dei servizi "Pacchetto servizi base", "Servizio a copertura globale", "Servizi opzionali" e "Servizi a misura", coerentemente anche con quanto indicato nel modello D "Dichiarazione giustificativi a corredo dell'Offerta Economica" in cui sono stati esposti i costi relativi ad ogni tipologia di professionalità coinvolta nelle prestazioni dedotte in Convenzioni e, quindi, comprensivi delle professionalità necessarie allo svolgimento dei servizi opzionali e a misura*";

- essa tuttavia, nei successivi chiarimenti del 3 gennaio 2026, aveva affermato che "*i costi del personale a supporto relativi agli eventuali servizi opzionali e ai servizi a misura attivati sono stati quantificati e contabilizzati quali costi "operativi/gestionali" (affidamenti in subappalto o meno, quali contratti e subaffidamenti esterni, nonché consulenze specialistiche e professionali), non espressamente indicati nel Modello D, ma ricompresi nel conto economico desumibile*

dal medesimo modello, il quale riporta esclusivamente quanto espressamente richiesto, ovvero i soli costi del personale, le spese generali e l'utile d'impresa";

- quindi, il R.T.I. Poliedra, dopo avere inizialmente affermato che nell'importo di € 19.002.400 di cui al Mod. C1 e al Mod. D erano già compresi i costi della manodopera per i Servizi opzionali e i Servizi a misura, aveva poi smentito quanto dichiarato, sostenendo che tali costi, pur asseritamente ricompresi nel conto economico desumibile del Mod. D, non rientravano tuttavia all'interno dell'importo indicato € 19.002.400, essendo stati considerati come "*costi operativi/gestionali (affidamenti in subappalto o meno, quali contratti e subaffidamenti esterni, nonché consulenze specialistiche e professionali)*";

- una ulteriore modifica dell'offerta derivava dal fatto che l'aggiudicataria, solo con i secondi chiarimenti, aveva fatto riferimento ad "*affidamenti in subappalto o meno, quali contratti e subaffidamenti esterni, nonché consulenze specialistiche e professionali*", mai menzionati nei primi chiarimenti, il tutto in violazione dell'art. 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 14 del Disciplinare, ai sensi del quale "*I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta*".

12.1. Il T.A.R. ha respinto la censura innanzi sintetizzata osservando che, "*a fronte di un corrispettivo contrattuale netto di euro 35.428.283,24, residuerebbero euro 13.546.525,00 per la copertura dei "costi operativi / gestionali", dei quali non era possibile rendere dichiarazione preventiva nel Modello D*" e che, "*In fase di chiarimenti, l'aggiudicataria ha meglio giustificato i costi del personale relativi agli eventuali servizi opzionali ed ai servizi a misura attivabili dalle Aziende sanitarie convenzionate, riconducendoli ai "costi operativi / gestionali" per i quali, come si è visto, risulterebbe contabilizzato in via preventiva un importo di euro 13.546.525,00 (doc. 10)*", per cui non potrebbe ravvisarsi "*un'indebita modificazione dell'offerta economica in corso di procedura: il raggruppamento vincitore ha per la prima volta*

quantificato ed allocato i costi della manodopera per i servizi opzionali ed a misura, che per loro natura non potrebbero essere oggetto di preventiva contabilizzazione certa ed immutabile, trattandosi di prestazioni da rendere a richiesta delle Aziende sanitarie in corso di appalto", desumendone conclusivamente che "*L'offerta tecnica ed economica non è stata modificata nei suoi elementi costitutivi, il prezzo complessivo offerto, l'utile dichiarato, le spese generali ed il numero di risorse umane*".

12.2. Deduce in senso critico l'originaria ricorrente, con il corrispondente motivo di appello, che la sentenza appellata non tiene conto:

- che nel Modello C1, il R.T.I. controinteressato aveva quantificato in € 19.002.400,00 il "*Totale complessivo costo manodopera*" per un numero finale di risorse pari a 85, cioè le risorse dedicate esclusivamente ai servizi da effettuale nei presidi ("*Pacchetto servizi base*", "*Servizio a copertura globale*"), che quindi non potevano essere impiegate anche nei "*Servizi opzionali*" e nei "*Servizi a misura*";
- che nei giustificativi (Modello D), il R.T.I. Poliedra aveva ribadito che i € 19.002.400,00 si riferivano alle sole 85 risorse impiegate esclusivamente nei presidi e che il relativo costo orario riguardava "*ogni tipologia di professionalità coinvolta*" nell'appalto;
- che alla luce di tali dichiarazioni, il Seggio di gara, con il verbale del 4 dicembre 2025, aveva rilevato una criticità nell'offerta del R.T.I. Poliedra, in quanto teneva conto "*esclusivamente del costo del personale offerto per l'esecuzione dei servizi "Pacchetto servizi base" e "Servizio a copertura globale", non essendo presente nel Modello D altro riferimento a spese per il personale (ad es. per i servizi a misura...)*";
- che con il primo chiarimento del 18 dicembre 2025, il R.T.I. Poliedra affermava che i costi della manodopera per i "*Servizi opzionali*" e i "*Servizi a misura*" erano inclusi nell'importo indicato nel Mod. C1 e nel Mod. D, cioè nei € 19.002.400 e riferiti alle 85 unità di personale;

- che il 3 gennaio 2026, il medesimo R.T.I. aveva "*ritrattato*" totalmente la precedente dichiarazione, affermando che i costi della manodopera per i "*Servizi opzionali*" e per i "*Servizi a misura*" non erano inclusi nell'importo indicato nel Mod. C1 e nel Mod. D, cioè nei predetti € 19.002.400.

Deduce quindi la ricorrente che, se il T.A.R. avesse adeguatamente considerato le suindicate circostanze fattuali, si sarebbe avveduto che la controinteressata aveva apportato una modifica ad uno degli elementi essenziali dell'offerta, come i costi della manodopera, e che inoltre aveva ricondotto il *quid pluris* di costi della manodopera in asseriti "*costi operativi/gestionali*", mai contemplati in precedenza.

Osserva altresì la ricorrente l'inconferenza dell'affermazione del T.A.R. secondo cui i servizi opzionali e a misura "*non potrebbero essere oggetto di preventiva contabilizzazione certa ed immutabile, trattandosi di prestazioni da rendere a richiesta delle Aziende sanitarie in corso di appalto*", evidenziando in senso contrario che, da un lato, i concorrenti erano chiamati a formulare un'offerta anche su questi servizi, che la stazione appaltante aveva stimato a base di gara sulla base dei consumi pregressi, dall'altro lato, che la censura da essa formulata si riferiva alla "*modifica della contabilizzazione*" di questi costi.

Ugualmente fuori segno, ad avviso della ricorrente, sarebbe l'affermazione del T.A.R. secondo cui "*La stazione appaltante ha, del tutto legittimamente, espresso un giudizio di congruità dell'offerta economica così giustificata*", dal momento che essa non ha invece condotto alcuna verifica di congruità sull'offerta del R.T.I. Poliedra e che comunque la censura riguarda un tema diverso quale la modifica dell'offerta (e in particolare, dei costi della manodopera).

12.3. La censura, ad avviso del Collegio, non può essere accolta, dovendo essere confermata, con le integrazioni motivazionali che seguono, rese necessaria dal motivo di appello in esame, la corrispondente statuizione reiettiva recata dalla sentenza appellata.

12.4. In primo luogo, è la stessa ricorrente ad affermare che il costo della manodopera indicato dal R.T.I. Poliedra nel Modello C1, pari ad € 19.002.400,00 a fronte di 85 unità di personale, si riferiva "*alle sole risorse dedicate esclusivamente ai servizi da effettuare nei presidi ("Pacchetto servizi base", "Servizio a copertura globale"), che quindi non possono essere impiegate anche nei "Servizi opzionali" e nei "Servizi a misura"*": circostanza che, sempre secondo la ricorrente, è stata ribadita dal R.T.I. aggiudicatario anche nei giustificativi (Modello D).

E' quindi evidente che se, come affermato dalla stessa ricorrente, nei Modelli C1 e D, presentati a corredo dell'offerta economica, il R.T.I. Poliedra aveva circoscritto il costo della manodopera, pari ad € 19.002.400,00, al solo personale impiegato nei presidi, con esclusione di quello destinato ai "*Servizi opzionali*" ed ai "*Servizi a misura*", nessuna alterazione di quelle indicazioni potrebbe essere stata apportata con i successivi chiarimenti, con i quali, lungi dal modificare (in aumento) la suddetta voce di costo, la controinteressata si è limitata, in particolare con i secondi chiarimenti, ad enucleare ed evidenziare una componente del costo della manodopera che non trovava spazio nel relativo importo, così come indicato in sede di offerta.

12.5. Da questo punto di vista, ed ai fini dimostrativi della contestata modifica dell'offerta astrattamente escludente, non rileva il dedotto contrasto tra i primi (con i quali l'aggiudicataria affermava che i costi della manodopera per i "*Servizi opzionali*" e i "*Servizi a misura*" erano inclusi nell'importo indicato nel Mod. C1 e nel Mod. D) ed i secondi chiarimenti (con i quali essa affermava che i costi della manodopera per i "*Servizi opzionali*" e i "*Servizi a misura*" non erano inclusi nel suddetto importo), trattandosi di variazione interna al sub-procedimento giustificativo, senza interferenze con il contenuto dell'offerta: ciò tanto più ove si consideri che, secondo quanto innanzi evidenziato, con i secondi chiarimenti l'aggiudicataria ha riallineato le deduzioni giustificative all'offerta economica, indicando in quale dei suoi costituenti dovessero essere appostati i costi della manodopera dei "*Servizi opzionali*" di quelli "*a misura*".

12.6. Ad ulteriore riprova, deve osservarsi che i chiarimenti del R.T.I. controinteressato scaturiscono dalla richiesta formulata dal Seggio di gara con il verbale del 4 dicembre 2025, di cui si riportano i passaggi rilevanti:

"*Per i lotti 1 e 3, dal momento che la dichiarazione del totale complessivo del costo della manodopera al netto delle spese generali presente nel Modello C1 tiene conto esclusivamente del costo del personale offerto per l'esecuzione dei servizi "Pacchetto servizi base" e "Servizio a copertura globale", non essendo presente nel Modello D altro riferimento per il personale (ad es. per i servizi a misura, per il servizio di reperibilità, ecc…), al fine di verificare che siano rispettati i minimi salariali e valutare, altresì, la serietà e la sostenibilità dell'offerta, si chiede se gli importi dichiarati per il costo della manodopera siano esaustivi e abbiano tenuto conto di tutte le voci dell'offerta e siano, altresì, sufficienti per garantire i livelli minimi di retribuzione del personale impiegato*".

Ebbene, dal suddetto verbale sono ricavabili due indicazioni decisive ai fini dell'esame, con esito reiettivo, della censura in esame: da un lato, l'affermazione che il Modello C1 – e quindi le 85 unità di personale sulla base delle quali è stato indicato l'importo di € 19.002,400,00 - tiene conto del solo costo del personale adibito ai presidi, a conferma del fatto, rilevato come si è detto dalla stessa ricorrente, che il suddetto documento già circoscriveva il costo del personale a quello non impiegato nei "*Servizi opzionali*" ed in quelli "*a misura*" (sì che la successiva esplicita valorizzazione del costo del personale adibito a tali servizi non ha rappresentato alcuna modifica della suddetta voce dei giustificativi originari), dall'altro lato, che con i contestati (secondi) chiarimenti la controinteressata si è limitata ad indicare in quale componente dell'offerta originaria - quella, cioè, relativa ai "*costi operativi / gestionali*" - doveva trovare collocazione il costo del personale dei servizi suindicati.

12.7. Quanto poi all'ulteriore modifica dell'offerta che sarebbe derivata, ad avviso della ricorrente, dalla indicazione solo in sede di chiarimenti della suddetta voce di

costo, cui ricondurre il costo del personale impiegato nei "*Servizi opzionali*" e nei "*Servizi a misura*", deve osservarsi che non di modifica si è trattato, ma di mera integrazione dei documenti presentati a corredo dell'offerta, con particolare riguardo al Modello C1 che, come evidenziato dal T.A.R., rispecchiava uno schema predisposto dalla stazione appaltante contemplante le sole voci del costo del personale, delle spese generali e dell'utile di impresa.

12.8. Deve aggiungersi che le considerazioni che precedono sono in linea con la giurisprudenza della Sezione, la quale ha affermato che "*è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità che presiede la logica della par condicio tra i competitori*" (cfr. 31 maggio 2022, n. 4406).

12.9. De infine osservarsi che l'infondatezza della censura in esame, nel suo nucleo originario, consente di prescindere dalle ulteriori considerazioni svolte dal T.A.R. a supporto della statuizione reiettiva, relative alla impossibilità di quantificare *ab initio* il costo del personale relativo ai suddetti servizi ed alla verifica di congruità dell'offerta operata da parte della stazione appaltante.

13. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente deduceva che una ulteriore ragione di esclusione della controinteressata dalla gara discendeva dal fatto che essa aveva previsto un costo del lavoro inferiore a quello derivante dal CCNL applicato e comunque inadeguato ed inattendibile.

A dimostrazione di tale assunto, essa evidenziava che:

- ai sensi dell'art. 6 del Capitolato, l'appaltatore aveva l'obbligo di garantire un presidio "*continuativo per 52 settimane annue*" per coprire l'orario di servizio (lun.-ven., 08:00 17:00), sabato e festivi esclusi;

- il R.T.I. aggiudicatario aveva offerto un dimensionamento organico totale di 85 unità (39 min. + 46 agg.), da impiegare stabilmente presso i presidi ospedalieri;
- esso aveva dichiarato di applicare per tutto il personale il contratto "*Addetti all'industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione Impianti*";
- dall'analisi della tabella presente nei Mod. C1 "*Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica*" e D "*Dichiarazione Giustificativi Offerta Economica*", il R.T.I. Poliedra aveva calcolato il costo complessivo della manodopera moltiplicando il costo orario per 1.600 ore annue/persona, pari al monte ore effettivo lavorato;
- il costo in tal modo calcolato non includeva quindi il costo necessario di sostituzione del personale in caso di permessi, ferie, malattia, per garantire la continuità di servizio richiesta dal Capitolato Tecnico;
- il corretto monte ore da considerare era invece quello teorico annuale che in base alle Tabelle ministeriali per il contratto metalmeccanico, considerando anche le festività reali, era pari a 2.032 ore;
- considerando questo monte ore come moltiplicatore e non quello di 1.600, il costo realmente necessario per coprire le ore contrattuali offerte (€ 24.798.132) evidenziava un delta negativo, rispetto a quello indicato dal R.T.I. aggiudicatario (€19.002.400,00), di € 5.130.648,00, non coperto dall'utile di impresa;
- un ulteriore profilo di diseconomia dell'offerta del R.T.I. Poliedra emergeva con riferimento ai "*Servizi a misura*", in quanto i costi orari offerti dallo stesso risultavano essere inferiori ai trattamenti salariali del CCNL, con la conseguenza che il suddetto R.T.I. aveva presentato un'offerta economicamente irrealizzabile e insostenibile, nonché in violazione dell'art. 110, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale "*Non sono ammesse giustificazioni*" rispetto ai "*trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*", e comma 5, secondo cui "*La stazione appaltante esclude l'offerta […] se l'offerta è anormalmente*

bassa in quanto: […] il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13";

- ancora, nel verbale del 3 febbraio 2026, il Seggio aveva rilevato che "*Proprio in relazione ai prezzi unitari offerti per i servizi a misura e per i servizi opzionali, il Seggio di gara demanda ai D.E.C. delle Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione la verifica del rispetto dei minimi salariali nel momento in cui dovessero richiedere l'esecuzione degli stessi*": esso quindi, invece di verificare il rispetto dei "*minimi salariali*" per i "*Servizi a misura*", aveva abdicato a tale potere;

- sempre in relazione all'adeguatezza dei costi ed alla sostenibilità, dalla lettura dell'offerta del R.T.I. aggiudicatario emergeva che, con riferimento ai "*Servizi opzionali*", esso aveva offerto, per ciascuno di tali servizi, il "*prezzo unitario/a corpo*" di € 1,00 rispetto ad una base d'asta di importo variabile dai € 4.500 a € 24.500, con uno sconto effettivo che, in taluni casi, superava il 99,99%;

- infine, ad ulteriore riprova dell'insostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria, emergeva che le spese generali del R.T.I. Poliedra erano state individuate nella misura dell'1,5%, ciò che, considerando la complessità operativa delle prestazioni che l'aggiudicatario intendeva realizzare (85 risorse, 5 presidi, 25.722 apparecchiature), appariva manifestamente inadeguato alla copertura dei costi di struttura (assicurazioni, certificazioni, sistema informatico, logistica centralizzata, coordinamento), essendo sufficiente considerare che esse risultavano 5 volte inferiori a quelle indicate dalla ricorrente (7,68%).

13.1. Il T.A.R., come si è detto, ha respinto anche la censura suindicata, così motivando la statuizione reiettiva in proposito assunta:

"*Il parametro numerico di riferimento per la verifica di anomalia è rappresentato dal monte ore contrattuale, che "si riferisce al rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima … le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della*

congruità dell'offerta nella logica delle tabelle ministeriali: al costo medio annuo del personale viene applicato un divisore inferiore rispetto a quello puramente teorico, al fine di determinare un costo orario più elevato, idoneo a coprire anche la frazione di costo che l'appaltatore dovrà sostenere per sostituire il personale assente (per malattia, ferie ed altre evenienze): ciò in quanto l'appaltatore medesimo dovrà comunque garantire il servizio in caso di assenze del personale, al fine di adempiere integralmente all'obbligazione assunta verso la stazione appaltante in base al monte ore contrattuale indicato in offerta; solo quest'ultimo, dunque, esprime il tempo reale del servizio per cui la concorrente si è impegnata contrattualmente in sede di offerta" (così Cons. Stato, Sez. VII, n. 8265 del 2024 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).

L'aggiudicataria, nel quantificare il costo del personale sulla base delle ore effettivamente lavorate, ha legittimamente tenuto conto degli strumenti organizzativi (flessibilità del personale, turnazione, utilizzo di risorse polivalenti, etc) in grado di assicurare la continuità del servizio, senza la necessità di contabilizzare un costo di sostituzione predeterminato per ogni singola unità.

Il seggio di gara, nelle sedute del 4 dicembre 2025 e del 3 febbraio 2026, ha giudicato l'offerta congrua e sostenibile. Quanto ai "servizi a misura" ed ai "servizi opzionali", la cui attivazione è rimessa alla discrezionalità delle Aziende sanitarie, è stata demandata ai rispettivi responsabili dell'esecuzione dell'appalto la verifica puntuale del rispetto dei minimi salariali, al momento dell'effettiva richiesta della prestazione.

L'offerta di prezzi con un altissimo sconto percentuale, per alcuni servizi aggiuntivi, risponde a prassi commerciali diffuse ed ammissibili negli appalti di servizi, quale esplicazione della libertà di organizzazione dell'operatore economico, quanto l'offerta risulti nel suo complesso sostenibile, anche attraverso la compensazione di sottostime e sovrastime.

Quanto, infine, alla congruità delle spese generali previste dal r.t.i. Poliedra nella misura dell'1,5%, la ricorrente si limita a muovere una generica censura di

inadeguatezza, basata sul confronto con la quantificazione prevista nella propria offerta. In contrario, deve ritenersi che la misura d'incidenza delle spese generali d'impresa nel singolo appalto rientra tendenzialmente nella libertà di organizzazione di ciascuna impresa concorrente, non essendovi una percentuale minima inderogabile fissata dalla legge.

In definitiva, sul complesso delle censure dedotte dalla ricorrente in merito all'anomalia dell'offerta ed alle giustificazioni prodotte dal r.t.i. Poliedra, deve richiamarsi il principio consolidato secondo il quale il giudice può sindacare le valutazioni della stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere all'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria dell'amministrazione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, n. 3207 del 2020)".

13.2. Con il corrispondente motivo di appello, l'originaria ricorrente, oltre a dedurre i profili di lacunosità e contraddittorietà che a suo avviso inficerebbero *in parte qua* la sentenza appellata, evidenzia che:

- l'art. 6 del Capitolato prescriveva l'obbligo di garantire un presidio "*continuativo per 52 settimane annue*" per coprire l'orario di servizio (lun.-ven., 08:00-17:00) sabato e festivi esclusi, corrispondente a 2.032 h/p, quale risultato del seguente calcolo: 52,2 x 5gg. X 8h = 2088 - 56 ore dei 7 giorni festivi;
- le n. 85 unità di personale erano state offerte quali risorse impiegate stabilmente nei presidi;
- le 46 risorse in più erano state indicate quale personale aggiuntivo per i presidi (cfr. art. 19.1 Disciplinare, "*Tabella criteri di valutazione*", e in particolare i sub-criteri 4.2 e 4.3);
- tale personale aggiuntivo doveva essere "*presente in loco durante l'orario di servizio giornaliero*" sopra indicato (v. Capitolato Tecnico pag. 55);

- l'art. 14 del Capitolato (punti 34 e 35) prevedeva l'applicazione di penali sia in caso di assenza del personale durante l'orario di servizio del presidio, sia in caso di non corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta e la composizione effettiva del presidio in termini di "*numerosità e qualifiche professionali/esperienza*" dei lavoratori;
- le 1.600 ore annue ("*monte ore effettivo*") utilizzate dal R.T.I. avversario per il calcolo dei propri costi della manodopera non garantirebbero perciò la continuità dei servizi nei presidi, in quanto ognuno dei dipendenti offerti lavorerebbe solo 6h e 8 min al giorno più 1h di pausa pranzo (1600h / 52,2 settimane / 5 gg = 6,13), così venendo meno all'obbligazione contrattuale assunta (garantire un presidio continuativo per 52 settimane per 8h giornaliere);
- il "*monte ore effettivo*" (al quale fa riferimento il T.A.R.) non esprime il reale costo del lavoro che l'aggiudicataria dovrà sostenere in base all'obbligazione assunta e non copre i costi necessari a far fronte alle assenze del personale per ferie, malattie, permessi studio e permessi sindacali e delle unità sostitutive da impiegare per garantire l'erogazione della prestazione nei termini richiesti e offerti;
- non è corretto sviluppare il calcolo del costo della manodopera moltiplicando il proprio "*costo orario medio*" (rinveniente dalla riduzione delle ore annue toriche di cui alle tabelle ministeriali) per il "*monte ore effettivo*" annuo (rinveniente dalla riduzione del monte ore contrattuale offerto in sede di gara): ciò costituirebbe, infatti, un'inammissibile duplicazione della medesima operazione di riduzione effettuata sulle due voci che determinano il costo complessivo della manodopera, che ne risulta quindi doppiamente ribassato, determinando un vizio insanabile dell'offerta che la rende del tutto inattendibile, in linea con le indicazioni giurisprudenziali di Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8265/2024, citata dallo stesso T.A.R.;
- il corretto monte ore da considerare come moltiplicatore sarebbe stato quello "*teorico annuale*" pari a 2.032 ore, coincidente con quello contrattuale, ciò che evidenzia un

delta negativo di € 5.130.648,00 nell'offerta del R.T.I. Poliedra, non compensato dall'utile di € 2.347.934,85 (con una scopertura di € 2.782.713,15) e, dunque, l'insostenibilità della proposta del medesimo R.T.I.;

- l'affermazione del T.A.R. secondo cui il suddetto R.T.I. avrebbe "*legittimamente tenuto conto degli strumenti organizzativi (flessibilità del personale, turnazione, utilizzo di risorse polivalenti, etc) in grado di assicurare la continuità del servizio, senza la necessità di contabilizzare un costo di sostituzione predeterminato per ogni singola unità*" non considera la predeterminazione da parte della stazione appaltante delle modalità di prestazione del servizio che non consentiva modalità di impiego flessibili, ma applicazione giornaliera per 8 ore di ciascuna delle figure offerte;

- quanto ai "*Servizi a misura*", il T.A.R. ha escluso la violazione dei valori dei CCNL di riferimento, aderendo acriticamente alla tesi dell'Amministrazione che vorrebbe i "*Servizi a misura*" rimessi "*alla discrezionalità delle Aziende sanitarie*", per cui sarebbe "*demandata ai rispettivi responsabili dell'esecuzione dell'appalto la verifica puntuale del rispetto dei minimi salariali*": sul punto, occorrerebbe invece evidenziare che la stessa stazione appaltante nel verbale del 4 dicembre 2025 aveva richiesto al R.T.I. Poliedra un chiarimento sull'indicazione dei costi della manodopera per i "*Servizi a misura*" e i "*Servizi opzionali*" al fine di "*verificare che siano rispettati i minimi salariali*", per poi contraddirsi con il verbale del 3 febbraio 2026;

- l'argomento del T.A.R., secondo il quale la verifica non sarebbe possibile attesa la natura "*eventuale*" dei "*Servizi a misura*", non sarebbe convincente, in quanto in primo luogo la peculiarità di tali servizi risiede non nella loro "*eventualità*", bensì nell'esecuzione secondo "*l'invio di appositi Ordinativi di fornitura*" (art. 9 Capitolato), a differenza di quanto previsto per i servizi "*pacchetto servizi base*" e "*global service*": il riferimento va all'attività di "*Manutenzione strumentario generico*" di cui all'art. 9.1 del Capitolato, ai sensi del quale "*Il servizio consiste*

nell'eliminazione dei guasti o dei malfunzionamenti che si verifichino durante il routinario utilizzo dello strumentario";

- inoltre, l'art. 9.9 ("*Verifiche di sicurezza elettrica*") prevede che "*Le operazioni di verifica delle condizioni di sicurezza elettrica delle apparecchiature sanitarie costituiscono un'attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito ospedaliero. Il parco apparecchiature presente presso ciascuna Amministrazione contraente deve essere soggetto alle verifiche di sicurezza previste con frequenza e modalità variabili in funzione della classe dell'apparecchiatura*";

- nell'arco di ben 60 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) è inverosimile che non si verifichino guasti/malfunzionamenti della strumentazione e/o esigenze di verifiche di sicurezza: nel corso del precedente contratto è stato invero richiesto al R.T.I. Adiramef un numero consistente di "*Servizi a misura*", la maggior parte dei quali relativi proprio alla manutenzione della strumentazione e alle verifiche di sicurezza elettrica;

- dal documento riepilogativo dei "*Servizi a misura*" eseguiti nel corso dell'affidamento si evince un ammontare totale degli importi per ben € 219.220,20;

- peraltro, a fronte dei prezzi offerti dal R.T.I. Poliedra, sarà inevitabile che gli Enti si rivolgano a quest'ultima e non al mercato, essendo i prezzi correnti per dette attività notevolmente superiori;

- risulta comunque errata l'affermazione del T.A.R. secondo cui dall'"*eventualità*" dei "*Servizi a misura*" discenderebbe l'"*impossibilità*" di verificare il rispetto dei trattamenti minimi salariali in fase di gara: da un lato la richiesta anche di un solo Servizio a misura comporterebbe per il R.T.I. Poliedra l'impiego di manodopera retribuita in modo inferiore ai trattamenti inderogabili, dall'altro, l'"*eventualità*" dell'attivazione non esclude in ogni caso la verificabilità del rispetto dei minimi retributivi, atteso che, per effettuare il controllo omesso, sarebbe stato sufficiente confrontare i costi orari offerti dal R.T.I. controinteressato per il personale impiegato

nei servizi a misura con i valori dei CCNL di riferimento, da cui sarebbe emersa la violazione dell'art. 101, commi 4 e 5, del Codice;

- quanto ai servizi opzionali, il T.A.R. afferma che "*L'offerta di prezzi con un altissimo sconto percentuale, per alcuni servizi aggiuntivi, risponde a prassi commerciali diffuse ed ammissibili negli appalti di servizi, quale esplicazione della libertà di organizzazione dell'operatore economico, quanto l'offerta risulti nel suo complesso sostenibile, anche attraverso la compensazione di sottostime e sovrastime*": tuttavia, la libertà imprenditoriale non rileva ai fini della sostenibilità delle offerte, non consentendo agli operatori di presentare proposte non credibili o irrealizzabili;

- quanto alla "*compensazione tra sottostime e sovrastime*", la stazione appaltante non ha mai sottoposto l'offerta dell'aggiudicataria ad alcuna verifica di sostenibilità/congruità e dunque non ha mai verificato/quantificato le asserite "*compensazioni tra sottostime e sovrastime*" menzionate dal T.A.R.;

- in ogni caso, l'utile di impresa indicato dal R.T.I. aggiudicatario non è sufficiente a coprire i maggiori costi della manodopera per i servizi da effettuare nei presidi (la scopertura di € 2.782.713,15) e perciò risulta vieppiù insufficiente a fronte delle ulteriori sottostime derivanti dall'offerta di prezzi "*simbolici*" per i "*Servizi opzionali*";

- anche con riferimento alle spese generali, il T.A.R. afferma che esse rientrerebbero "*tendenzialmente nella libertà di organizzazione di ciascuna impresa concorrente*": è quindi il T.A.R. ad aver "*genericamente*" affermato la loro adeguatezza, omettendo del tutto di verificare la tenuta effettiva della proposta del R.T.I. aggiudicatario alla luce delle gravi ed evidenti sottostime presenti nella sua offerta, derivanti dall'indicazione di una percentuale irrisoria per le spese generali, dall'offerta di prezzi "*simbolici*" per i "*Servizi opzionali*" e dall'errato calcolo dei costi della manodopera per i servizi da effettuare nei presidi.

13.3. Prima di analizzarla, giova sintetizzare il contenuto della censura, per la parte che il Collegio ritiene meritevole di preliminare considerazione.

Al centro della stessa vi è l'assunto che il calcolo del costo della manodopera utilizzando come parametro le 1.600 ore annue, corrispondenti secondo le Tabelle ministeriali relativa al CCNL Industria Metalmeccanica Privata alle "*ore annue mediamente lavorate*" da ciascun lavoratore (al netto, cioè, delle assenze per ferie, festività, permessi retribuiti ecc.), non terrebbe conto del monte ore contrattuale effettivo che il R.T.I. aggiudicatario si sarebbe impegnato a garantire alla stazione appaltante, tenuto conto, da un laro, del numero (85) di lavoratori destinati alla esecuzione della commessa secondo la relativa offerta tecnica, dall'altro lato, della previsione capitolare secondo cui il personale minimo – e, di riflesso, quello offerto a titolo migliorativo dal punto di vista del numero e della professionalità – dovrebbe essere stabilmente collocato sui "*presidi*": di conseguenza, il costo della manodopera determinato dal R.T.I. aggiudicatario ed il cui calcolo è inficiato dall'errore suindicato, pari ad € 19.002.400,00, dovrebbe essere rivisto in aumento ad € 24.798.132, con una differenza, pari ad € 5.130,648,00, non compensata dall'utile di impresa, pari ad € 2.347.834,85, rimanendo scoperto un costo di € 2.782.713,15.

Ebbene, la censura in esame, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.

13.4. Punto di partenza dell'itinerario logico-giuridico che deve essere percorso al fine di verificare la correttezza del ragionamento di parte ricorrente è la determinazione, quanto al personale destinato all'esecuzione del servizio e, quindi, del relativo monte orario complessivo, dell'offerta del R.T.I. aggiudicatario.

In proposito, occorre prendere le mosse dal Capitolato tecnico, il cui punto 6 ("*Presidio*"), alla pag. 55, prevede testualmente:

"*Per effettuare le attività ricomprese nel pacchetto dei servizi base ed in quello a copertura globale è necessario prevedere ed organizzare un presidio presso i Presidi Ospedalieri indicati da ciascuna Amministrazione che aderisce alla convenzione e*

che vengono riportati in dettaglio. Ciascuna Ditta concorrente deve quindi prevedere nella Relazione Tecnica il dimensionamento e l'organizzazione dei presidi che intenderà realizzare per poter soddisfare in modo completo ed efficiente tutte le esigenze delle Amministrazioni contraenti. Il numero e la qualifica del personale devono essere commisurati alla realtà della specifica Amministrazione contraente. La configurazione minima giornaliera dell'organico del presidio che dovrà essere presente in loco durante l'orario di servizio giornaliero da proporre presso ciascuna Amministrazione contraente viene riportato nell'allegato Allegato 3 "Struttura AS e servizi richiesti". Non saranno ritenute idonee offerte di presidi che presentino una dotazione organica minima inferiore a quella prevista nell'allegato di cui sopra e/o che non comprendano tutte le professionalità ivi riportate. È facoltà di ciascuna Ditta concorrente presentare nella propria offerta tecnica migliorie relative alla composizione ed alla numerosità delle squadre di presidio che intende organizzare nei Presidi Ospedalieri previsti dalle singole Aziende Sanitarie".

Il medesimo punto 6 del Capitolato prevede inoltre che "*Il presidio dovrà garantire un servizio continuativo, per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (orario di servizio), sabato e festivi esclusi. L'orario di lavoro potrà essere modificato sulla base di specifiche esigenze dell'Amministrazione, garantendo in ogni caso, con il team di lavoro disponibile, il presidio per almeno 9 ore lavorative giornaliere*".

Il richiamato Allegato 3 prevede a sua volta n. 39 unità di personale "*che dovrà essere presente in loco durante l'orario di servizio giornaliero*", di cui n. 15 tecnici biomedici esperti e n. 10 Tecnici biomedici junior.

I contenuti delle eventuali offerte migliorative concernenti il suddetto profilo dell'organizzazione del servizio sono invece individuati dall'Allegato 2 – "*Tabella criteri valutazione offerta tecnica*" della documentazione di gara, ivi prevedendosi quanto segue:

Criterio 4.2 "*AUMENTO PERSONALE TECNICO JUNIOR*"

"*Il punteggio sarà attribuito valutando il numero di Tecnici Junior che andranno ad integrare stabilmente il presidio, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'All. 3 al Capitolato Tecnico, che l'OE si impegna ad offrire per lo svolgimento del servizio, con l'indicazione della/le Amministrazione/i presso la/le quale/i verrà/verranno allocato/ti. La valutazione verrà effettuata sul numero intero di persone aggiuntive offerte: l'offerta minima è una persona aggiuntiva full time con successivi incrementi possibili in unità intere e con la possibilità di ripartizione dell'attività lavorativa minima di mezza unità per Azienda. Verrà attribuito il coefficiente massimo (V(a)i=1) all'offerta che prevede il numero più alto di tecnici junior; i restanti punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale in rapporto alla migliore offerta considerata*";

Criterio 4.3 "*AUMENTO PERSONALE TECNICO SENIOR*"

"*Il punteggio sarà attribuito valutando il numero di Tecnici Senior che andranno ad integrare stabilmente il presidio, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'All. 3 al Capitolato Tecnico, che l'OE si impegna ad offrire per lo svolgimento del servizio, con l'indicazione della/le Amministrazione/i presso la/le quale/i verrà/verranno allocato/ti. La valutazione verrà effettuata sul numero intero di persone aggiuntive offerte: l'offerta minima è una persona aggiuntiva full time con successivi incrementi possibili in unità intere e con la possibilità di ripartizione dell'attività lavorativa minima di mezza unità per Azienda. Verrà attribuito il coefficiente massimo (V(a)i=1) all'offerta che prevede il numero più alto di tecnici senior; i restanti punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale in rapporto alla migliore offerta considerata*".

E' quindi evidente che il personale tecnico aggiuntivo offerto a titolo migliorativo, per rispecchiare i suindicati criteri di valutazione, "*dovrà essere presente in loco durante l'orario di servizio giornaliero*", e quindi "*per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (orario di servizio), sabato e festivi esclusi*", corrispondenti a 2.284 (2.340 ore -56 ore relative ai 7 giorni festivi), addirittura

maggiore delle 2.032 ore indicate dalla ricorrente, sulla base di un orario di servizio di 8 ore giornaliere.

In linea con tali rilievi, la Commissione di gara, in sede di attribuzione dei punteggi, ha considerato "*validato*" il dato migliorativo indicato nella Relazione tecnica del R.T.I. aggiudicatario, pari a n. 21 Tecnici biomedici esperti (senior) ed a n. 25 Tecnici biomedici junior aggiuntivi rispetto a quelli previsti come configurazione minima dal Capitolato tecnico (cfr. pag. 38 della Relazione tecnica).

13.5. Va altresì evidenziato che non è oggetto di discussione il costo medio orario indicato dal R.T.I. aggiudicatario per ciascuna delle figure professionali costituenti l'organico adibito alla esecuzione della commessa, ma esclusivamente il moltiplicatore utilizzato ai fini della determinazione del costo effettivo della manodopera: come si è detto, esso ha fatto riferimento al numero di ore mediamente lavorate da ciascun dipendente, pari a 1.600 ore, mentre la ricorrente ritiene che debba aversi riguardo al monte orario da garantire secondo quanto previsto nella relativa offerta migliorativa, che per ciascuna figura professionale sarebbero pari a 2.032 ore.

Ebbene, ritiene il Collegio che, dovendo il R.T.I. aggiudicatario garantire la presenza costante del personale (minimo e aggiuntivo) indicato in offerta presso i presidi per l'intero orario di servizio previsto dal Capitolato tecnico, è a tale dato che occorre avere riguardo al fine di determinare il costo complessivo effettivo della manodopera, che quindi non può essere determinato sulla base delle ore mediamente lavorate da ciascun dipendente, ma in relazione al numero di ore che deve essere garantito dall'affidatario: sostituendo quindi i lavoratori, per le ore che essi non possono garantire perché fruitori di festività non fisse, permessi, malattia ecc., con altro personale, di cui evidentemente sopporterà i costi.

Non rileva da questo punto di vista la flessibilità organizzativa né l'autonomia imprenditoriale dell'aggiudicataria, sulla quale ha fatto leva il T.A.R. per respingere la censura della ricorrente ed invocata anche dalla prima nella sua memoria difensiva,

non trattandosi di determinare il costo orario di ciascun dipendente (sulla quale incidono, eventualmente, la flessibilità del personale, la turnazione e l'utilizzo di risorse polivalenti ivi richiamate) né il numero di ore effettive che esso può garantire, già indicati dal R.T.I. controinteressato nei giustificativi e non oggetto di contestazione, ma, sulla base di tali dati incontestati, il *surplus* di ore necessarie al fine di coprire l'orario di servizio richiesto dalla stazione appaltante ed in relazione al quale lo stesso R.T.I. ha calibrato la sua offerta migliorativa.

13.6. Non inficia la ricostruzione che precede la deduzione della società resistente, secondo cui il calcolo sarebbe stato correttamente commisurato alle 1.600 ore corrispondenti alle ore effettivamente lavorate, conformemente a quanto prescritto nelle Tabelle ministeriali di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 73 del 22 novembre 2024, non essendo contestata la coerenza del calcolo suindicato con le Tabelle ministeriali né, in particolare, con il divisore da esse utilizzato ai fini della determinazione del costo medio orario, ma l'insufficienza delle ore assunte dalla resistente a base del calcolo del costo della manodopera a garantire il servizio secondo le modalità migliorative alle quali essa si è impegnata con la sua offerta tecnica.

13.7. Ugualmente non decisiva è la deduzione della resistente secondo cui tutti i concorrenti in gara per il lotto 3, ad eccezione della ricorrente, avrebbero riportato nella tabella di cui all'allegato C1 n. 1600 ore, ovvero le ore effettivamente lavorate nell'arco di un anno, dal momento che la criticità contestata alla resistente si correla e trova fondamento nella specificità della sua offerta e tende ad evidenziare l'insufficienza delle ore indicate nel calcolo del costo della manodopera in relazione a quelle necessarie alla erogazione del servizio conformemente agli impegni assunti in sede di offerta.

13.8. Si impone quindi, da questo punto di vista, l'annullamento dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione, attesa la palese incongruità dell'offerta del R.T.I.

aggiudicatario alla luce dell'insufficienza dell'utile di impresa a compensare il macroscopico *deficit* riscontrato nella determinazione del costo della manodopera, potendo prescindersi dalla ugualmente denunciata inidoneità della voce relativa al costo del personale a garantire i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite Tabelle ministeriali, ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e dalla relativa eccezione di inammissibilità, per violazione dello *ius novorum* in sede di appello, formulata dalla società resistente.

13.9. Può altresì prescindersi dagli ulteriori rilievi della ricorrente, innanzi illustrati, intesi a dimostrare sotto diversi profili l'incongruità dell'offerta della aggiudicataria e la carenza istruttoria, da questo punto di vista, dell'attività svolta dalla stazione appaltante, trovando esse già sufficiente dimostrazione nei rilievi innanzi formulati.

14. L'accoglimento della censura dianzi analizzata consentirebbe al Collegio di prescindere dall'esame delle ulteriori doglianze, che si ritiene tuttavia di prendere ugualmente in considerazione ai fini della esaustività del sindacato giurisdizionale.

15. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente evidenziava in primo luogo che l'art. 6.2 Disciplinare richiedeva quale requisito di ammissione "*un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto: manutenzione di tecnologie sanitarie, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al 50% del valore complessivo per 60 mesi a base d'asta del lotto di partecipazione…*"; inoltre, nel caso di partecipazione a più lotti, il fatturato specifico non doveva essere inferiore alla somma dei fatturati richiesti per i due lotti di partecipazione di maggior valore.

Rilevava altresì la ricorrente che secondo l'art. 6.4 del medesimo Disciplinare detto requisito doveva essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che in ogni caso "*Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice*".

Osservava inoltre che ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice "*i raggruppamenti…di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, …, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2*".

Infine, concludeva la ricorrente, l'art. 15.1 del Disciplinare disponeva: "*Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle*".

Deduceva quindi la ricorrente che il R.T.I. Poliedra aveva partecipato ai lotti 1 e 3, per cui doveva comprovare un fatturato specifico pari a € 53.445.321,15, quale derivante dalla somma di € 26.810.987,55 (50% del valore del Lotto 3 di € 53.621.975,09) e di € 26.634.333,60 (50% del valore del Lotto 1 pari a € 53.268.667,21); che per il lotto 3 gli obblighi esecutivi erano così ripartiti: 52% la mandataria e 16% ciascuna delle mandanti, il che imponeva di dimostrare un fatturato specifico pari a € 27.791.567 per la mandataria Poliedra e pari a € 8.551.251,384 per ciascuna mandante; che nel triennio 2021-2023 il R.T.I. Poliedra aveva il seguente fatturato: Poliedra € 28.862.570,85 + € 18.071.235,43 (in avvalimento), Attihospital € 2.654.905,31, GM Medica € 7.650.846,19 e Mec.San.Service € 6.785.064,45, per un totale di € 64.024.622,23, con la conseguente insufficienza del fatturato delle mandanti in ragione delle quote di attività assunte; che la carenza si confermava anche qualora si fosse parametrato il requisito partecipativo in questione al solo Lotto 3, in quanto in tal caso le mandanti avrebbero dovuto ciascuna dimostrare un fatturato pari a € 4.289.758,008 (16% di € 26.810.987,55), che nella specie Attihospital non possedeva, in base a quanto auto-dichiarato.

La ricorrente impugnava in via subordinata anche l'art. 6.4 del Disciplinare per violazione dell'art. 68, comma 11, del Codice, nonché per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, laddove inteso nel senso che il cumulo non implicasse l'adeguatezza qualificatoria dei singoli membri del R.T.I. in relazione alle attività assunte da ciascuno, attesa l'inequivocità del predetto comma 11 e la sua riferibilità alle prestazioni e non solo ai lavori, come confermato dal richiamo da esso fatto al comma 2, il quale imponeva di specificare in sede di offerta "*le categorie di lavori o le parti del servizio … che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti*", senza considerare che nessun senso avrebbe avuto, nella diversa lettura prospettabile, l'obbligo di indicazione ripartita di cui all'art. 68, comma 2, peraltro riprodotto nella specie dagli artt. 15.2 e 15.3 del Disciplinare.

15.1. Il T.A.R. ha respinto la censura sulla base di una motivazione riferita anche al quarto motivo, evidenziando in proposito che:

- l'art. 6 del disciplinare specifica, per quanto qui interessa, che "*Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'articolo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso*" e che "*Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 lett. a) richiesto in relazione alla prestazione oggetto d'appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso*", senza contenere quindi "*alcuna previsione che imponga un calcolo pro quota*";
- la tesi della ricorrente era contraddetta dall'orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo il quale la regola della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non si applica automaticamente agli appalti di servizi, i quali costituiscono, di norma, una prestazione unitaria e non scindibile, fatta salva una diversa previsione del bando di gara;
- pertanto, rientrava nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire le modalità di comprova dei requisiti negli appalti di servizi, laddove "*nella fattispecie in esame,*

il disciplinare di gara non introduce regole di riparto pro quota per la dimostrazione del fatturato specifico e dell'esperienza pregressa nel triennio".

15.2. Deduce criticamente la ricorrente, con il relativo motivo di appello, che la scelta operata dalla stazione appaltante, così come evincibile dalle pertinenti clausole della *lex specialis*, era nel senso della necessaria qualificazione dei singoli operatori in relazione alle attività assunte, non avendo senso, diversamente opinando, imporre l'indicazione di quote e attività, risultando sufficiente il riscontro del requisito nel suo ammontare totale.

Quindi, essa reitera la censura rivolta in primo grado nei confronti del Disciplinare di gara e non esaminata dal T.A.R..

15.3. La censura non può essere accolta, non condividendo il Collegio i presupposti interpretativi sui quali si fonda.

15.4. Occorre muovere dalla corretta esegesi del disposto dell'art. 68, comma 11, Codice dei contratti pubblici, cui rimanda l'art. 4 del Disciplinare, ai sensi del quale "*I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12*".

La ricorrente desume dal riferimento fatto dalla disposizione all'obbligo, previsto dal comma 2, di specificare in sede di offerta "*le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle*" (previsione che troverebbe la sua sponda nelle previsioni dell'art. 15, punto 1, del Disciplinare, ai sensi del quale "*La domanda di partecipazione dovrà, altresì, riportare tutte le dichiarazioni a corredo*

della stessa: 1) Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse Nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE costituito o costituendo, occorrerà indicare le parti di prestazione da eseguire dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli", e dell'art. 15, punto 3, il quale indica, tra la documentazione da produrre in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese già costituito, "*copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio, con esplicita indicazione delle quote di partecipazione*"), la necessità per le imprese costituenti il R.T.I. di possedere in proprio la qualificazione corrispondente alla quota di servizi che si sono impegnate ad eseguire.

15.5. Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che, così inteso, il richiamato art. 68, comma 11, del Codice, nella sua previsione di carattere generale del cd. cumulo alla rinfusa, nel senso che "*I raggruppamenti…sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano…abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali*", sarebbe del tutto svuotato di significato, dal momento che, se i componenti del R.T.I., fermo restando l'obbligo di indicare "*le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite*" da essi, "*con l'impegno di questi a realizzarle*", dovessero essere singolarmente qualificati in proporzione alla parte del servizio o della fornitura da eseguire, il criterio del cd. cumulo alla rinfusa non troverebbe mai applicazione, e la previsione che vi deroga, nel senso della "*necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2*", finirebbe per fagocitare sul piano interpretativo la prima e totalmente annichilarla sul piano applicativo.

15.6. Più ragionevole, al fine di individuare il giusto bilanciamento tra le previsioni suindicate conformemente alla loro rispettiva natura di regola-eccezione, è l'interpretazione che assegna alla seconda il compito di affermare l'obbligo di

qualificazione individuale nell'ipotesi in cui la *lex specialis* preveda requisiti *ad hoc* per la specifica prestazione che l'impresa componente del R.T.I. si sia impegnata a realizzare, intesa non come parte della complessiva prestazione suddivisa *pro quota* tra i membri del raggruppamento, ma come autonoma prestazione, nell'ambito di quella complessivamente assunta dal R.T.I., che un singolo componente (o più componenti) del R.T.I. si impegni a realizzare e per la quale la *lex specialis* prescriva autonomi requisiti correlati alla sua specifica natura.

15.7. A supporto di tale conclusione, giova anche richiamare quanto osservato sul tema dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57):

"*Nella previgente disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio del 28 aprile 2014, n. 27, aveva affermato, in base ad una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135), negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara.*

Per completezza, va ricordato che il testo originario dell'art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabiliva che "i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, mentre, con le modifiche apportate nel 2012, si è circoscritta tale regola ai soli appalti di lavori", laddove il medesimo articolo di legge, nella formulazione successiva alla novella, veniva invece a prevedere che "nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento".

Successivamente, sempre l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 6 del 27 marzo 2019, veniva quindi a sostenere che - in applicazione dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento ad un appalto di lavori ed in una fattispecie in cui la regola della necessaria corrispondenza tra i requisiti di esecuzione e la quota di esecuzione era però posta (anche) dalla lex specialis di gara - la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si fosse impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, era causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche laddove lo scostamento fosse minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) fosse in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

Da parte sua la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza della Sez. IV, 28 aprile 2022, in C-642/20, ha ritenuto ostativa alla corretta applicazione della direttiva appalti n. 2014/24/UE l'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale imponeva all'impresa mandataria del RTI di eseguire le prestazioni "in misura maggioritaria" rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire ad eseguire la maggior parte dell'insieme delle prestazioni contemplate dall'appalto, evidenziando come la disciplina italiana contravvenisse agli obiettivi perseguiti dalla normativa UE di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese.

Più precisamente l'art. 63 della direttiva n. 2014/24/UE enuncia, al par. 1, che un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria nonché quelli relativi alle capacità tecniche e professionali e che, alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità di partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti; al par. 2, invece,

stabilisce che, per taluni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, "le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici [...], da un partecipante al raggruppamento".

L'art. 19, par. 2, secondo comma, della direttiva prevede quindi che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 58 di tale direttiva; tuttavia, si è ritenuto che l'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 non si limiti a precisare il modo in cui un RTI deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l'appalto, ai sensi dell'art. 19, par. 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l'articolo 58, par. 4, della stessa, ma riguardi l'esecuzione stessa dell'appalto, mentre l'art. 63, par. 2, della direttiva autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad esigere, per gli appalti di servizi, che taluni compiti essenziali siano svolti dall'uno o dall'altro partecipante al raggruppamento.

In tale frangente, la Corte di giustizia ha evidenziato che la volontà del legislatore unionale, conformemente agli obiettivi di cui ai Considerando 1 e 2 della direttiva de qua, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche.

Fatte tali premesse, essenziali ai fini dell'interpretazione della disciplina attualmente in vigore, la nuova formulazione dell'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, che ha previsto la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, pone effettivamente il dubbio dell'estensione

della regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, al di là dei settori dei lavori, anche per gli appalti di servizi e forniture, visto il generico riferimento alla prestazione e non solo ai lavori.

Tuttavia, deve affermarsi che l'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.

La lettera della legge può essere chiarita, in base ad un'interpretazione sistematica, grazie alla lettura complessiva del comma 11 e dell'intero art. 68, il cui comma 9 sancisce la responsabilità solidale di tutti i componenti del raggruppamento per l'adempimento dell'intera prestazione contrattuale.

In particolare, il comma 11 rinvia all'allegato II. 12, il cui art. 30 corrisponde agli allegati di cui al precedente d.P.R. n. 207 del 2010 e pone il principio della necessaria corrispondenza tra qualificazione e prestazione di pertinenza, esattamente come in passato, limitatamente ai lavori e non ai servizi o alle forniture.

Ciò è del resto logico, posto che i servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica e non scindibile, per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse specifiche previsioni della lex specialis di gara, al raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il soggetto esecutore, anche in caso di modifiche successive all'aggiudicazione, deve essere in possesso degli specifici requisiti prescritti per la esecuzione della prestazione.

Inoltre, è necessaria una interpretazione conforme alla disciplina unionale ed all'art. 76 Cost. Difatti, la legge delega n. 78 del 2022, all'art. 1, lett. s), ha posto tra i criteri direttivi la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, che non consente la possibilità di innovare rispetto al passato in ordine al cumulo dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti al raggruppamento

(disciplina che, dunque, non avrebbe potuto essere modificata dal legislatore delegato, il quale doveva attenersi alla differenza esistente in passato tra appalti di servizi e forniture ed appalti di lavoro).

Ad abundantiam, nella relazione al d.lgs. n. 36 del 2023, in sede di commento dell'art. 68, comma 11, è stata significativamente richiamata la sentenza di Cons. Stato, V, 31 marzo 2022, n. 2367, nella quale si legge "la giurisprudenza [...] ha precisato che per l'appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, ma la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis".

In definitiva, alla stregua dell'interpretazione sistematica dei commi 2, 4 ed 11 dell'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come già in passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori".

15.8. Poiché, quindi, nella fattispecie in esame, la *lex specialis* non reca specifiche prescrizioni intese a derogare alla suindicata "*regola generale suppletiva*", ma si limita a rinviare *tout court* all'art. 68 del Codice, ne consegue che non sussiste alcuna ragione giuridicamente valida per sostenere, come fa la ricorrente, che ciascuna mandante del R.T.I. controinteressato dovesse possedere una qualifica (*recte*, una percentuale del requisito di cui si discute) corrispondente alla quota di esecuzione del servizio alla quale si è impegnata.

15.9. Quanto invece alla tesi della ricorrente, secondo cui, così ragionando, la previsione dell'art. 68, comma 2, del Codice non troverebbe alcuna giustificazione, deve osservarsi in senso contrario che essa è funzionale a consentire alla stazione appaltante la verifica delle modalità di partecipazione dei membri del R.T.I. alla

esecuzione del servizio, onde evitare impieghi puramente fittizi o strumentali del suddetto strumento partecipativo di carattere collettivo.

15.10. Deve solo aggiungersi che non rilevano, in ogni caso, gli argomenti della ricorrente incentrati sulla inerenza del requisito *de quo* alla capacità tecnica e professionale dei concorrenti, dal momento che l'art. 6.2 del Disciplinare, non impugnato *in parte qua* (se non con il successivo motivo del ricorso introduttivo: cfr. sul punto quanto si dirà *infra*), lo riconduce espressamente ai "*requisiti di capacità economica e finanziaria*".

16. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente premetteva che la mandataria Poliedra aveva fatto ricorso all'avvalimento per integrare il requisito di partecipazione di cui al punto 6.2 del Disciplinare e che tuttavia, a fronte del prestito di un fatturato specifico nel settore oggetto della gara pari a 18 milioni di euro oltre che della strumentazione ed attrezzature meglio individuate nelle tabelle (242 attrezzi, 70 strumenti e 54 analizzatori) e di 56 risorse di personale specializzato "*con competenze pluriennali e specifiche*" (così individuate: 4 ingegneri-Direzione Tecnica; 1 responsabile tecnico, 7 caporeparto; 35 tecnici senior specializzati e 9 tecnici junior), era stato pattuito un corrispettivo di soli € 10.000, oltre al pagamento delle risorse, secondo modalità non definite e frutto di successivo accordo.

Il prestito quindi, affermava la ricorrente, non era rispettoso della previsione di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, secondo cui "*Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria*".

Inoltre, essa allegava, una ulteriore criticità del contratto di avvalimento stava nel fatto che il costo del prestito delle risorse non era definito, ma veniva rinviato a un successivo accordo i cui termini e condizioni non erano individuati e prefissati in modo vincolante per le parti e che, implicando un successivo patto con l'ausiliaria, allo stato non poteva definirsi certo sia nell'*an* che nel *quantum*, ciò che si rifletteva

nella nullità del contratto per indeterminatezza di un elemento essenziale (ai sensi dell'art. 1346 c.c.).

Aggiungeva la ricorrente che il contratto in questione appariva descrivere un prestito solo cartolare, in quanto le risorse asseritamente prestate erano ben 56, qualificate da competenze tecniche specifiche e pluriennali, sebbene dalla allegata visura della C.C.I.A.A. emergesse che, delle 75 risorse in forza nella società, il 13% erano apprendisti, il 61% (n. 45) operai e il 26% (n. 19) impiegati, per cui, esclusi gli apprendisti (che non avevano qualifica corrispondente ai profili prestati e comunque necessari in base alle competenze richieste), l'ausiliaria vantava nel complesso 64 risorse: sul fronte degli operai quindi, quand'anche fossero tutti "*specializzati con esperienza pluriennale*", non vi erano risorse sufficienti a coprire il prestito e l'ausiliaria doveva pertanto attingere anche alla categoria impiegati con ben 11 risorse su 19.

Tuttavia, considerando che la categoria di per sé non consentiva di apprezzare l'adeguatezza delle competenze e che essa ricomprendeva anche figure con incarichi amministrativi e di segreteria, se ne ricavava sia l'indimostrata disponibilità delle figure professionali promesse, sia un'incidenza paralizzante del prestito sull'attività dell'ausiliaria per ben 5 anni, a fronte di un corrispettivo di soli € 10.000.

Deduceva inoltre la ricorrente non vi sarebbe contezza che il fatturato prestato fosse effettivamente specifico, né poteva ritenersi sufficiente al riguardo la mera dichiarazione resa dal revisore contabile.

La ricorrente censurava anche le previsioni di cui al punto 5.1.9 del Bando e 6.2 del Disciplinare, nella misura in cui qualificavano il requisito del fatturato specifico come economico-finanziario ed affermavano che "*Tale requisito è richiesto a garanzia della stabilità economica del possibile aggiudicatario*", in quanto tale qualificazione si scontrava la natura pertinente delle pregresse esperienze richieste, a garanzia quindi

di una competenza specifica di tipo tecnico-organizzativo, in linea con l'art. 100, comma 11, del Codice.

16.1. Il T.A.R., ai fini reiettivi della censura, ha osservato:

"*che l'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 non impone alle imprese contraenti un corrispettivo parametrato al valore dell'appalto e delle risorse messe a disposizione, ma si limita a prevedere che il contratto sia normalmente oneroso;*

che, nella specie, la Me.Sys rende un avvalimento di garanzia, in relazione al requisito di capacità economico-professionale, e non un avvalimento operativo, mettendo a disposizione dell'impresa concorrente la propria solidità economica e finanziaria con l'assunzione di un ruolo di garanzia nei confronti della stazione appaltante, senza che si renda necessario, in tale ipotesi, specificare un plesso di beni aziendali prestati;

che, in ogni caso, il contratto di avvalimento (doc. 12) elenca le risorse prestate, includendovi strumentazione, attrezzature ed un numero definito di unità di personale con le relative qualifiche;

che l'importo contrattuale di euro 10.000 appare congruo rispetto alla funzione di garanzia dell'avvalimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6826 del 2023)".

16.2. Con il relativo, e numericamente corrispondente, motivo di appello, la ricorrente, oltre a lamentare il carattere lacunoso della sentenza appellata, ribadisce le argomentazioni sottese alla censura originaria.

16.3. Il motivo di appello in esame non può essere accolto.

16.4. Iniziando dalla questione della natura del requisito di cui all'art. 6.2 del Disciplinare, relativo a "*Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto: manutenzione di tecnologie sanitarie, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al 50% del valore complessivo per 60 mesi a base d'asta del lotto di partecipazione, come di seguito dettagliato:…*", e della illegittimità della clausola sulla scorta della dedotta contraddizione tra la natura sostanziale dello stesso, inerente alla esperienza del

concorrente nello specifico settore oggetto di gara, e la sua formale qualificazione economico-finanziaria, deve osservarsi che la questione potrebbe altrettanto plausibilmente essere ribaltata, nel senso della illegittimità della limitazione, ai fini dimostrativi del requisito, al fatturato specifico: ciò che peraltro appare coerente con il fatto che alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale è dedicata altra previsione del Disciplinare, ovvero quella dell'art. 6.3, atteggiandosi altrimenti il suddetto art. 6.2 a mera duplicazione del secondo (o quest'ultimo a mero duplicato del primo).

16.5. In ogni caso, la questione se l'art. 6.2 del Disciplinare preveda un requisito di capacità tecnica e professionale o economica e finanziaria è priva di riflessi sul tema principale dedotto con la censura in esame, inerente alla presunta nullità del contratto di avvalimento stipulato da Poliedra con la Me.Sys S.r.l. : ciò ove si consideri che, secondo l'attuale configurazione del suddetto contratto, come delineata dall'art. 104 del Codice, ai sensi del quale "*L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto*", esso ha una ineliminabile connotazione operativa, non potendo ridursi a mero strumento di trasferimento di requisiti (anche solo di natura economico-finanziaria).

16.6. Venendo quindi agli specifici rilievi formulati dalla ricorrente per sostenere la nullità del suddetto contratto, ed iniziando da quella intesa a sostenere il contrasto della previsione di un corrispettivo di appena € 10.000,00 con la natura necessariamente onerosa dello stesso, ritiene il Collegio che il suddetto importo non sia affatto simbolico né irrisorio, fermo restando che "*per costante giurisprudenza, la nullità del contratto di avvalimento non può farsi discendere dalla carenza di un corrispettivo predeterminato, non potendo estendersi alle pattuizioni relative al compenso l'onere di specificazione di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del*

2016 (oggi art. 104, comma 1, del vigente Codice, n.d.e.), che riguarda solamente i requisiti e le risorse messe a disposizione" (Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8829; 22 maggio 2025, n. 4423): ciò che vale anche a destituire di ogni valenza viziante la deduzione intesa a sostenere il carattere indeterminato della clausola relativa alla refusione da parte dell'ausiliata dei costi per il prestito delle risorse dell'ausiliaria.

16.7. Quanto poi all'assunto secondo cui il prestito del personale svuoterebbe la capacità operativa dell'ausiliaria, determinandone la paralisi operativa, esso si risolve in una mera petizione di principio, sia perché non tiene conto dell'eventuale interesse imprenditoriale sottostante alla suddetta operazione (quale, ad esempio, una transitoria carenza di commesse, presentandosi l'avvalimento come una modalità di sopravvivenza dell'impresa in vista del superamento della crisi), sia perché la sua operatività potrebbe fondarsi sull'acquisizione di altro personale.

16.8. Non condivisibile è anche la deduzione intesa a sostenere che l'organico dell'ausiliaria, così come ricostruibile sulla base della relativa visura camerale, non consentirebbe alla stessa di garantire il prestito di personale qualificato indicato nel contratto, essendo sufficiente rilevare che la suddetta visura fotografa la situazione dell'ausiliaria al 30 settembre 2024, laddove il termine di scadenza della domanda di partecipazione alla gara è il 3 marzo 2025.

17. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la sua promotrice deduceva che il R.T.I. aggiudicatario doveva essere escluso in ragione della carenza del requisito di partecipazione di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare, il quale richiedeva lo svolgimento, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di un servizio analogo a quello oggetto della procedura "*che abbia comportato la gestione, in un unico contratto, di almeno 20.000 apparecchiature/tecnologie sanitarie rientranti in almeno 50 classi tecnologiche tra quelle elencate nell'All.1 "Apparecchiature oggetto di gara" presso*

Amministrazioni del Servizio Sanitario nazionale o presso Enti del servizio sanitario privato".

A supporto della censura, la ricorrente evidenziava che:

- il R.T.I. Poliedra aveva allegato una dichiarazione della sola mandataria, che attestava i seguenti numeri di apparecchiature:

Lotto 1 ASL Città di Torino n. Apparecchiature 13.300

Lotto 1 ASL Torino n. Apparecchiature 3.500

Lotto 2 AOU CSST n. Apparecchiature 4.400;

- le tre Aziende Sanitarie erano, infatti, ricomprese nei Lotti 1 e 2 della precedente Convenzione, stipulata da S.C.R., avente ad oggetto il medesimo servizio, che erano stati aggiudicati al R.T.I. Polygon S.p.A. (già Tecnologie Sanitarie S.p.A.), mandataria con il 51,50%, Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l., mandante con il 20,50%, Hospital Consulting S.p.A., mandante, con il 24,00%, GE Medical System Italia S.p.A., mandante con il 14,00%;

- considerato il numero di apparecchiature a suo tempo indicate a base di gara, dal quale emergeva che l'ASL Torino registrava nel suo complesso 14.936 unità, era inverosimile che la sola Poliedra, con una quota del solo 20,50%, potesse aver svolto servizi con riguardo a 13.300 apparecchiature (praticamente tutte quelle dell'ASL Torino), come invece riportato nel certificato;

- erano dunque state impropriamente certificate come in capo alla sola Poliedra attività che invece erano riferibili all'intero R.T.I., risultando il numero di 13.300, infatti, del tutto in linea con l'attuale strumentazione totale della stessa ASL, che vantava 12.691 unità;

- stando all'originaria ripartizione delle attività dichiarata nella precedente gara (n. 28/2017), in base alla quota assunta del 20,5%, il numero delle apparecchiature sulle quali dovrebbe aver operato la Poliedra era quindi pari a 2.726,5 (13.300 x 20,5%);

- dalle evidenze contabili dei pagamenti eseguiti dall'ASL Città di Torino, nel corso dell'anno 2024, estratte dall'Albo Pretorio della stessa, risultava che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato fatturato e pagato dall'ASL a tutte le società componenti originarie di quel R.T.I.;
- il fatturato certificato dall'ASL e pari per il 2024 a € 1.218.187,48 in relazione a un numero di 13.300 apparecchiature gestite (asseritamente in esclusiva), e quello analogo per il 2023, con un fatturato di € 1.205.190,52 per 13.200 macchine, non era coerente con il numero delle apparecchiature dichiarate, considerato che la base d'asta della nuova procedura, a fronte di un totale di n. 12.691 apparecchiature ricomprese tra Copertura Globale (CG) e Pacchetto Servizi Base (PSB), aveva previsto un importo di € 3.345.797,44, tre volte superiore.

Esponeva altresì la ricorrente che aveva formulato istanza di accesso all'ASL Città di Torino al fine di conoscere l'effettiva ripartizione esecutiva delle attività da parte del R.T.I. aggiudicatario dei Lotti 1 e 2, ma la richiesta non aveva avuto seguito, e chiedeva al T.A.R. di disporre istruttoria sul punto, ordinando alla S.C.R. di produrre il mandato alla base del R.T.I. con mandataria Tecnologie Sanitarie oggi Polygon e Poliedra mandante, aggiudicatario dei Lotti 1 e 2 della Convenzione 28/2017, e ogni altro atto da cui si evincessero le quote del R.T.I. ed eventuali modifiche.

17.2. Il T.A.R. ha respinto la censura sulla scorta delle seguenti considerazioni:

"*Correttamente, la stazione appaltante ha valutato la dimostrazione documentale del r.t.i. Poliedra nel suo complesso, in relazione alla partecipazione all'esecuzione di un pregresso contratto avente l'oggetto e la dimensione richiesta, senza operare decurtazioni in ragione delle quote interne di partecipazione ad un precedente raggruppamento, non previste ed anzi vietate dal disciplinare di gara, in coerenza con la finalità del requisito di qualificazione, che è quella di accertare l'esperienza complessiva e la capacità dell'operatore economico di gestire commesse complesse, senza parcellizzazione aritmetica dell'esperienza di ciascuna impresa.*

A comprova del requisito di qualificazione richiesto dall'art. 6.3.a) del disciplinare di gara, un servizio di punta con il numero minimo di 20.000 apparecchiature in gestione, il r.t.i. Poliedra ha allegato tre certificati di buona esecuzione rilasciati dalle Aziende sanitarie piemontesi, in relazione all'appalto conseguito nel 2017.

Nell'ambito di quel servizio, l'odierna capogruppo Poliedra non era titolare esclusiva del rapporto contrattuale, ma partecipava quale mandante (con quota del 20,50%) in un raggruppamento temporaneo capeggiato da Tecnologie Sanitarie e composto da H.C. Hospital Consulting e GE Medical System Italia.

Nella gara qui controversa, la stazione appaltante ha legittimamente preso atto della comprova del requisito risultante dalle certificazioni delle tre Aziende sanitarie (doc. 15), che hanno tutte dichiarato che il servizio è stato svolto da "Poliedra Ingegneria Clinica s.r.l." e non dal raggruppamento che si era aggiudicata i relativi lotti nella precedente gara. Di norma, infatti, sono le singole Aziende sanitarie ad avere precisa contezza dell'esecuzione dei servizi e delle ripartizioni interne ai raggruppamenti.

Peraltro, il numero delle apparecchiature complessivamente indicate dalle tre Aziende piemontesi, con riferimento al triennio antecedente alla pubblicazione del bando, è di gran lunga superiore al minimo di 20.000 richiesto dall'art. 6.3.a) del disciplinare di gara ed al numero delle apparecchiature dichiarate da Poliedra, pari a 21.200. In particolare: la A.S.L. di Torino ha certificato che Poliedra ha manutenuto 26.500 apparecchiature, l'Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino ha certificato che Poliedra ha manutenuto 13.700 apparecchiature, la A.S.L. T03 ha certificato che Poliedra ha manutenuto 7.000 apparecchiature. In totale, 47.200 apparecchiature, più del doppio di quelle dichiarate dal r.t.i. Poliedra nella gara qui controversa (pari, rispettivamente, a 13.300, 4.400, 3.500).

La tesi della ricorrente, secondo cui l'esperienza maturata in raggruppamento sarebbe spendibile solo pro quota, non può essere condivisa. Tale regola, che in passato costituiva un principio generale per la qualificazione delle associazioni

temporanee d'imprese negli appalti pubblici, oggi non trova applicazione nel settore dei servizi, se non in presenza di una specifica ed espressa previsione della lex specialis che, come visto, nel caso di specie non sussiste. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nell'affermare che, nel settore dei servizi, non vige ex lege, con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese, il principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa raggruppata e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni del bando di gara.

Nel caso di specie, l'art. 6.3, lett. a) del disciplinare richiede semplicemente che "Il concorrente" debba aver eseguito il servizio, senza specificare modalità di computo per le esperienze maturate in raggruppamento, e l'art. 6.4 aggiunge che "Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 lett. a) … deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso". In assenza di una clausola restrittiva, la stazione appaltante ha legittimamente ritenuto che il requisito, posseduto per intero dal precedente raggruppamento di cui Poliedra era parte (nell'ambito del quale ha comunque gestito 21.200 apparecchiature, come da certificati di buona esecuzione) potesse essere validamente speso dalla stessa per comprovare la propria capacità tecnica.

Per quanto detto, la stazione appaltante ha correttamente verificato la qualificazione del r.t.i. Poliedra, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle tre Aziende sanitarie piemontesi ed in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati".

17.3. Osserva criticamente l'odierna appellante che:

- le considerazioni svolte dal T.A.R. in ordine all'inapplicabilità nei servizi del principio della necessaria qualificazione *pro quota* dei membri di un R.T.I. si rivelano non pertinenti, poiché il vizio in esame non attiene alla misura dei requisiti necessari a ciascun membro del R.T.I. per qualificarsi nella nuova gara, ma l'impossibilità per il singolo membro di spendere per intero il valore e l'oggetto di un rapporto pregresso

maturato attraverso l'attività di più imprese riunite, prescindendo cioè da quanto effettivamente eseguito a titolo individuale;

- illogica è anche la pretesa sovrabbondanza dei macchinari riportati nei certificati, che secondo il T.A.R. sarebbero pari a 47.200, quali derivanti dalla sommatoria di quelli indicati per ciascun anno nei certificati, come se l'aver espletato il medesimo servizio per più anni (sugli stessi macchinari) avesse ampliato il parco macchine e moltiplicato il numero delle stesse, in contrasto con la previsione del disciplinare che, in caso di Convenzioni/Accordi quadro, consentiva una sommatoria ai fini del raggiungimento delle 20.000 tecnologie solo per le apparecchiature/tecnologie sanitarie, gestite anche per ASL diverse ma in esecuzione della stessa Convenzione/Accordo Quadro, e di proprietà di ogni singolo Ente che aveva aderito alla/o stessa/o;

- con riguardo ai certificati allegati da Poliedra, ritenuti acriticamente attendibili dal T.A.R., ciò che in essi è certificato può assumere un valore di attendibilità solo in relazione al fatturato, essendo questo un dato fattuale riferito alla percezione diretta del pubblico ufficiale, mentre il numero dei macchinari sui quali sarebbe intervenuta l'allora PIC (oggi Poliedra) nel corso delle singole annualità (anche in considerazione del totale scollamento con il relativo fatturato) appare un elemento deduttivo e di valutazione che, come noto, non è coperto da fede privilegiata.

17.4. Il motivo di appello in esame, indipendentemente dalla condivisibilità delle ragioni poste dal T.A.R. a fondamento della statuizione reiettiva che esso si prefigge di contestare, non può essere accolto.

17.5. Sostiene, in sintesi, la ricorrente la non idoneità dei certificati prodotti in gara dal R.T.I. aggiudicatario al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara.

Secondo la prescrizione citata:

"*Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura che abbia comportato la gestione, in un unico contratto, di almeno 20.000 apparecchiature/tecnologie sanitarie rientranti in almeno 50 classi tecnologiche tra quelle elencate nell'All.1 "Apparecchiature oggetto di gara" presso Amministrazioni del Servizio Sanitario nazionale o presso Enti del servizio sanitario privato. Si ritiene valido anche un servizio ancora in corso*".

Prevede altresì la clausola citata che "*In caso di Convenzioni/Accordi quadro, il numero di 20.000 tecnologie si può raggiungere sommando le apparecchiature/tecnologie sanitarie, oggetto del medesimo servizio previsto dalla Convenzione/Accordo Quadro, di proprietà di ogni singolo Ente che ha aderito alla/o stessa/o*" e che "*La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto (con indicazione delle classi tecnologiche), dell'importo e del periodo di esecuzione;…*".

Sostiene in particolare la ricorrente che, essendo la mandataria Poliedra titolare, nell'ambito del R.T.I. con il quale aveva partecipato alla gara avente ad oggetto la precedente convenzione concernente sostanzialmente il medesimo servizio cui inerisce il presente giudizio, di una quota di partecipazione del (solo) 20,50%, ed essendo il numero di apparecchiature di proprietà della ASL Città di Torino pari a 14.936, sarebbe del tutto inattendibile, al pari del relativo certificato della medesima ASL, la dichiarazione secondo cui essa avrebbe gestito n. 13.300 apparecchiature di proprietà della medesima ASL: ciò che troverebbe conferma nel fatturato certificato, pari per il 2023 ad € 1.205.190,52 e per il 2024 ad € 1.218.187,48, a fronte di un valore per i servizi base e di *global service* di circa € 3.500.000.

17.6. Ebbene, la fragilità del ragionamento svolto dalla ricorrente si coglie laddove si consideri che essa, in mancanza di alcun elemento probatorio, pretende di instaurare

un rapporto di simmetria tra la quota (peraltro, non di esecuzione, ma) di partecipazione al precedente R.T.I. ed il numero di apparecchiature gestite nell'ambito della pregressa convenzione, trascurando che la suddivisione del lavoro tra le componenti del medesimo raggruppamento ben poteva prevedere la gestione congiunta e coordinata, nell'arco temporale di durata del rapporto contrattuale, di tutte le macchine, o di una parte consistente delle stesse, da parte di ciascuna impresa.

Deve infatti osservarsi che il requisito in discorso non contempla la gestione esclusiva delle 20.000 apparecchiature integranti il cd. contratto di punta, laddove il servizio addotto ai fini dimostrativi del requisito di partecipazione in discorso sia stato eseguito in R.T.I., da parte di ciascun membro dello stesso, né del resto il requisito esperenziale di cui esso consiste viene maturato solo qualora ciascuna apparecchiatura sia gestita da una singola impresa: ciò anche sulla scorta di un ragionevole rapporto di simmetria tra il medesimo requisito ed il servizio oggetto di affidamento, il quale, consentendo che le singole apparecchiature siano gestite da più imprese costituite in R.T.I., ammette di riflesso che anche la capacità tecnica e professionale sia dimostrata facendo valere una analoga modalità organizzativa del servizio pregresso.

Deve osservarsi che solo con la memoria del 12 ottobre 2026 la ricorrente ha affermato, peraltro con riferimento ad altra doglianza, che "*l'attività manutentiva non si esegue con il contestuale intervento di tutti gli operatori sui medesimi macchinari, ma in ragione di ripartizioni geografiche e logistiche delle attività*", senza tuttavia corroborare tale assunto dal punto di vista probatorio.

17.7. In tale ottica, l'argomento del fatturato speso dalla ricorrente per corroborare la sua tesi, sulla scorta della discrepanza tra quello certificato dalla ASL interessata come prodotto dalla Poliedra ed il valore del relativo servizio, valido qualora si partisse dal presupposto (tuttavia indimostrato) che il suddetto operatore abbia gestito tutte (o quasi tutte) le apparecchiature di pertinenza della ASL Città di Torino, perde la sua

valenza persuasiva ove si consideri che le suddette apparecchiature non sono state gestite per intero dalla Poliedra, ma in concorso con le altre imprese del R.T.I..

18. Con il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente lamentava che in nessun modo la stazione appaltante aveva verificato il possesso del requisito di cui all'art. 6.2 in capo al R.T.I. aggiudicatario, né con riguardo a quanto posseduto in via diretta, né rispetto a quanto prestato dall'ausiliaria Me.Sys, in violazione dell'art. 24 del Disciplinare, che prevedeva: "*L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali*".

Osservava la ricorrente che la prova del suo possesso non potrebbe essere rimessa ai bilanci, ovvero ad attestazioni del revisore contabile o dichiarazioni IVA o modello unico, i quali non consentirebbero di verificare la pertinenza del settore di maturazione del fatturato.

Essa censurava anche l'art. 6.2 Disciplinare in relazione ai mezzi di prova, nella parte in cui richiamava gli strumenti tipicamente riferiti al fatturato generico, laddove per quello specifico erano invece richiesti i certificati di buona esecuzione (art. 18, comma 10, allegato II.12 al Codice).

18.1. La censura è stata respinta dal T.A.R. con il rilievo secondo cui "*il fatturato è stato richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria e, diversamente dai requisiti di capacità tecnica e professionale, il suo possesso può essere dimostrato alternativamente:*

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante la copia del "Modello Unico" o la dichiarazione IVA;

- mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, attestante la misura del fatturato dichiarato in sede di partecipazione".

Ha concluso il T.A.R. osservando che "*Nessuna istruttoria supplementare doveva essere svolta dalla stazione appaltante, che ha acquisito la documentazione del r.t.i. Poliedra e dell'ausiliaria Me.Sys, che hanno dimostrato il possesso del requisito attraverso le dichiarazioni dei revisori e la produzione degli ultimi bilanci approvati*".

18.2. Deduce criticamente la parte appellante, con il corrispondente sesto motivo di appello, che il T.A.R. non ha attribuito la necessaria importanza alla deduzione intese a censurare la clausola della legge di gara che, in contrasto con la valenza esperenziale e non meramente patrimoniale del requisito in discorso, prevedeva il ricorso a modalità dimostrative del suo possesso non coerenti con la specifica natura e la finalità del requisito medesimo.

18.3. Il motivo non può essere accolto.

18.4. Come già evidenziato con riferimento alla quarta censura, gli argomenti della ricorrente, incentrati sulla incoerenza tra la natura esperenziale del requisito in discorso, la quale sarebbe dimostrata dalla natura specifica del fatturato da esso richiamato, e le modalità dimostrativa all'uopo contemplate dalla *lex specialis*, le quali sarebbero proprie di un requisito di taglio esclusivamente patrimoniale, si prestano ad essere ribaltate in altrettanti di segno opposto, intesi a rilevare l'incoerenza tra un requisito espressamente inerente alla capacità economica e finanziaria e la sua limitazione oggettiva ad un fatturato derivante dalla esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto di gara.

Deve solo precisarsi che il rilievo che precede non è funzionale ad evidenziare un profilo di illegittimità della *lex specialis* alternativo a quello rappresentato dalla ricorrente e la cui rilevanza, ai fini della reiezione della censura in esame, presupporrebbe la sua espressa impugnazione incidentale da parte del soggetto

interessato: esso è infatti introdotto dal Collegio ai soli fini dimostrativi della non persuasività delle argomentazioni della ricorrente, in quanto basate sulla lettura (tecnico-professionale e non economico-finanziaria) del requisito in parola, non suffragata da elementi univoci ed incontrovertibili in esso presenti.

19. Prescindendo dal settimo motivo del ricorso introduttivo, la cui statuizione reiettiva non è stata censurata dalla parte appellante, può prescindersi anche dall'esame del motivo di appello rivolto avverso la statuizione reiettiva della censura di carattere demolitorio, formulata in primo grado in via meramente subordinata.

20. Deve adesso esaminarsi la domanda risarcitoria – in forma specifica e, in subordine, per equivalente – formulata dalla ricorrente.

21. In primo luogo, deve ravvisarsi in capo alla stessa la fondata pretesa al conseguimento dell'aggiudicazione relativa al Lotto 3, di cui si controverte, in quanto l'evidente incongruità dell'offerta economica del R.T.I. Poliedra, emergente dalle considerazioni in precedenza formulate, non potrebbe che condurre alla sua esclusione dalla gara, laddove l'eventuale subentro del R.T.I. Polygon, secondo classificato, è impedito dall'applicazione del cd. vincolo di aggiudicazione, che non gli consente di aspirare, in quanto aggiudicatario di altri due lotti di maggior valore, all'aggiudicazione di quello in esame.

21.1. Nessun ostacolo all'accoglimento della domanda risarcitoria, anche nella sua forma specifica, può ravvisarsi nell'avvenuta emanazione degli ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie che hanno aderito alla convenzione stipulata dalla stazione appaltante con il R.T.I. aggiudicatario del lotto 3, essendo gli stessi destinati a perdere ogni effetto, al pari delle relative deliberazioni approvative, in conseguenza della eventuale declaratoria di inefficacia della suddetta convenzione, nella quale rinvengono il loro indispensabile presupposto.

21.2. Quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia della suddetta convenzione, ed a quella connessa di subentro della ricorrente nella stessa (oltre che, di riflesso, nei

conseguenti ordinativi di fornitura), ritiene il Collegio che, alla luce dei criteri di valutazione all'uopo fissati dall'art. 122 c.p.a. (a mente del quale "*il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta*"), la stessa sia meritevole di accoglimento, sia alla luce dell'evidenziata legittima pretesa della ricorrente all'aggiudicazione della gara relativamente al lotto 3, sia tenuto conto del fatto che il carattere non risalente della convenzione e dei relativi ordinativi di fornitura, alla luce della durata (60 mesi) del rapporto contrattuale, non consente di ipotizzare che la stessa sia pervenuta ad una fase oltremodo avanzata di esecuzione, tale da indurre a ritenere prevalente l'interesse della stazione appaltante e della originaria aggiudicataria al completamento della commessa così come *ab initio* (illegittimamente) aggiudicata.

21.3. Come affermato da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 luglio 2025, n. 9, "*Nel consentire il "subentro nel contratto", gli articoli 122 e 124 non si sono riferiti alla 'successione' nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma hanno consentito al giudice amministrativo di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, prevedendo anche l'ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione) e disponendo che il 'secondo aggiudicatario' sia sostituito a quello 'originario' quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che consenta l'esecuzione della prestazione indicata nell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2021, n. 2476; 26 gennaio 2021, n. 786; 30 novembre 2015, n. 5404; Sez. III, 12 settembre 2012, n. 4831)*".

Va quindi disposta, nel solco del richiamato indirizzo giurisprudenziale e quale modalità di soddisfacimento integrale dell'interesse della ricorrente all'esecuzione del servizio, la sostituzione di quest'ultima all'originaria aggiudicataria nella posizione di contraente dell'Amministrazione, previa stipula di una nuova convenzione che recepisca le condizioni, tecniche ed economiche, offerte dalla prima ed indichi una durata contrattuale conforme a quella oggetto di gara.

Analogo effetto sostitutivo dovrà avere luogo con riferimento agli ordinativi ed eventuali contratti attuativi stipulati dalla originaria aggiudicataria con le Aziende Sanitarie che hanno aderito alla suddetta convenzione, in modo da preservare, a favore della ricorrente, la durata ed il volume prestazionale originariamente stabiliti in sede di contrattualizzazione del R.T.I. Poliedra.

21.4. Sarà compito della stazione appaltante e delle Aziende Sanitarie aderenti alla convenzione relativa al lotto 3 garantire, nella fase di subentro, la continuità dei servizi, ferma restando l'esigenza di contenere i relativi tempi entro limiti ragionevoli e fermo restando che il rapporto con la ricorrente, temporalmente definito secondo le indicazioni innanzi formulate, decorrerà dalla data di effettivo subentro all'originaria aggiudicataria.

21.5. La possibilità per la ricorrente di conseguire il risarcimento integrale in forma specifica del suo interesse all'esecuzione della commessa, garantita dalle prescrizioni poc'anzi formulate, non lascia residuare in capo alla stessa alcun pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria per equivalente, con la conseguente improcedibilità della relativa domanda.

22. La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. – Piemonte S.p.A.) e la società Poliedra Sanità S.r.l. devono essere condannate alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore della ricorrente, in solido tra loro, nella complessiva misura di € 10.000,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso dei contributi unificati versati dalla prima.

Sussistono invece giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese nei confronti della società Polygon S.p.A. a socio unico, tenuto conto della declaratoria di improcedibilità della censura che la riguardava.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento di aggiudicazione con esso impugnato.

Dichiara l'inefficacia della convenzione-quadro stipulata dalla stazione appaltante con la controinteressata e dispone il subentro della ricorrente nella stessa e nei relativi contratti attuativi, per la durata precisata in motivazione.

Condanna la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. – Piemonte S.p.A.) e la società Poliedra Sanità S.r.l. alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore della ricorrente, in solido tra loro, nella complessiva misura di € 10.000,00, oltre oneri di legge, nonché, sempre in solido tra loro, al rimborso dei contributi unificati versati dalla prima.

Compensa le spese nei confronti di Polygon S.p.A. a socio unico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Ezio Fedullo **Michele Corradino**

IL SEGRETARIO